BOVA MARINA

N. 280

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l'elenco dei debiti ammessi alla massa passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL stabilisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- -l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- -l'art. 256, comma 1, del TUEL stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- -nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili; VISTA:

A'istanza presentata in data 14/4/2015 ed acquisita in data 14/4/2016 al n 3462 del protocollo generale del Comune di Bova Marina – Fascicolo OSL n.143, con la quale la società ENEL Distribuzione- C.F. 05779711000, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del

Comune di Bova Marina per un importo totale di Euro 8.026,15, quale addizionale comunale all'accisa sull'Energia Elettrica per l'anno di competenza 2007;

-la nota prot. nr 3466/OSL del 14/04/2016, con la quale è stata richiesta al Responsabile Settore Finanziario del Comune di Bova Marina, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 TUEL;

-la nota prot. nr. 5965/OSL del 18/6/2018, con la quale è stato comunicato alla predetta società l'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma richiesta a causa della mancata risposta da parte dal Responsabile del Servizio che equivale ad attestazione negativa circa la sussistenza del debito;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Settore non ha riscontrato la richiesta di attestazione, di cui al comma 4 dell'art. 254 del TUEL;

VISTO il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL),

DELIBERA

-di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicati, la domanda con la quale la società ENEL Distribuzione- C.F. 05779711000, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di Euro 8.026,15, quale Addizionale comunale all'accisa sull'Energia Elettrica per l'anno di competenza 2007;

- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore, alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina ed al Ministero dell'Interno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Reg. Pubbl. n 70. 7 del 0 6 ... W.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Mario Plutino)

.9